



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.4 e 5 del 4/02/2014

AFFARI GENERALI

Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), delibera n. 12/2014 del 22 gennaio 2014: chiarimenti circa l'organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali.

L'Autorità chiarisce che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta.

Si ricorda che la scadenza del termine per l'adozione del piano è rimasta invariata al 31 gennaio 2014.

Fonte: A.N.AC del 27/01/2014

Relazione di fine mandato (MEMO)

“Al prossimo turno di elezioni amministrative previsto per il mese di maggio, 3854 Comuni delle Regioni ordinarie saranno chiamati a rinnovare consigli e giunte; conseguentemente, i Sindaci uscenti dovranno provvedere a sottoscrivere la relazione di fine mandato, che dovrà essere "chiusa" entro novanta giorni dalla scadenza del mandato a cura del responsabile del servizio finanziario o del Segretario generale.

La relazione 2009-2013, in particolare, dovrà essere elaborata secondo il modello approvato dal Ministero dell'Interno con decreto 26 aprile 2013, diverso per Province, Comuni sopra i 5mila abitanti e Comuni sotto i 5mila abitanti.

Il modello è composto di tre parti: la prima è dedicata ai dati generali su popolazione, organi politici, struttura organizzativa, eventuali condizioni di commissarimane, dissesto o predissesto finanziario; la seconda riguarda gli atti normativi modificati, la politica tributaria, nonché il sistema dei controlli interni; la terza, infine, riguarda tutte le informazioni sulla situazione economico finanziaria dell'ente negli anni di riferimento, sugli equilibri, sul fondo di cassa, sul rispetto del patto di stabilità, sul conto patrimoniale e conto economico, sulla spesa di personale, fino ad arrivare ai rilievi della Corte dei Conti e degli organi di revisione.

Firmata la relazione, la stessa dovrà essere certificata entro dieci giorni a cura dell'organo di revisione dell'ente e trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale (se insediato), il quale provvederà ad inviare un rapporto entro 20 giorni. Il rapporto e la relazione dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente entro il giorno successivo, nonché trasmessi, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La mancata pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito istituzionale, comporta il taglio del 50% dei compensi, corrisposti da marzo a maggio, a Sindaci e Responsabili del servizio finanziario (o Segretari).”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 26 del 27/01/2014

Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale: dal prossimo 6 giugno le pubbliche amministrazioni accetteranno esclusivamente fatture elettroniche.

In occasione della presentazione della Giornata Europea della Privacy, il Commissario di Governo per l'attuazione dell'Agenda Digitale ha annunciato che all'interno della "road map" della dematerializzazione della p.a. si inserisce il progetto dell'"anagrafe digitale" che prenderà le mosse nei prossimi 12-18 mesi per essere quindi operativa nel 2015.

Ha inoltre sottolineato che, nell'imminenza del varo del regolamento europeo che tutelerà la privacy di tutti gli Stati membri, è importante focalizzare l'attenzione sul tema della sovranità digitale quale elemento costituente della nuova Europa.

Anche il Presidente dell'Autorità Garante della Privacy ha sottolineato l'importanza di tale evoluzione

Fonte: Italia Oggi n. 25 del 30/01/2014

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 23 gennaio 2014 n. 350 : E' necessaria una motivazione congrua espressa in termini costruttivi , in un procedimento tramite conferenza di servizi , per manifestare il dissenso di una P.A. che partecipa alla conferenza . E' illegittima la mera opposizione al progetto in esame.

Il dissenso di un'Amministrazione, che partecipa alla conferenza dei servizi, deve rispondere ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere costruttivo e motivato; più precisamente, il dissenso, per essere validamente espresso all'interno della

conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, deve essere sorretto da una congrua motivazione e contenere la critica costruens, volta ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso.

In applicazione del principio, nella specie è stato ritenuto che, non avendo la Provincia autonomamente e specificamente impugnato il capo della sentenza che aveva ritenuto il suo dissenso inammissibile anche perché, tra l'altro, non costruttivamente formulato, la decisione era ormai passata in giudicato circa tale statuizione, sicché il gravame è stato ritenuto inammissibile in ordine anche ai dedotti profili di erroneità circa la valutazione di incongruenza e di non pertinenza del parere stesso, con intangibilità della sentenza, per consequentias, nella parte in cui aveva disatteso, proprio per la ritenuta inammissibilità del parere, i primi due motivi di ricorso proposti in primo grado.

Ragioneria Generale dello Stato, circolare n. 3 del 20 gennaio 2014 : indicazioni operative in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile su documenti informatici

L'articolo 2, comma 8, del D.Lgs.30 giugno 2011, n. 123 dispone l'adeguamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformità agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.

A tal fine, la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 3/2014, nel fornire le relative indicazioni alla luce delle disposizioni del CAD - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, chiarisce il significato di taluni concetti di natura tecnica, contemplati nello stesso Codice dell'amministrazione digitale, tra cui la nozione di "documento informatico".

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 3/02/2014

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione: pubblicata la Relazione CONSOC 2013 concernente i dati relativi alle società partecipate dei Comuni.

Nella Relazione basata sulla Banca dati CONSOC (Gestione della partecipazione di pubbliche amministrazioni a Consorzi e Società), nell'ambito della piattaforma integrata PerlaPA, è possibile consultare una sintesi (riferita al 31 dicembre 2012) dei dati e dei fenomeni relativi alle società partecipate dalle amministrazioni comunali obbligate alla comunicazione in base alla Legge n. 296/2006. In particolare, in riferimento al 2011, vengono posti in evidenza molti elementi che rilevano - tra l'altro - il numero e la tipologia delle partecipazioni stratificate per Regioni e per dimensioni demografiche degli enti proprietari, i risultati economici, gli oneri e i dividendi da partecipazione, l'andamento storico delle partecipazioni in relazione agli interventi legislativi, il numero del personale addetto.

Fonte: Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione del 3/02/2014

APPALTI , LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 16 gennaio 2014 n. 142 : in materia di selezione dell'offerta in appalto-concorso, di aggiudicazione e di responsabilità precontrattuale della p.a.

1. La ratio della procedura dell'appalto-concorso sta nell'affidamento al privato della progettazione esecutiva, poiché l'Amministrazione ha necessità di avvalersi dell'apporto progettuale delle imprese private, per opere caratterizzate da obiettiva complessità tecnica e che richiedano specifiche competenze tecniche non possedute dalla stazione appaltante. La selezione dell'offerta non ha quindi solo lo scopo di individuare la migliore offerta dal punto di vista economico, ma anche quella più soddisfacente in relazione alle concrete soluzioni progettuali proposte dal concorrente; ne deriva una ontologica ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del progetto e la particolare rilevanza di tale momento di scelta rispetto all'individuazione della migliore offerta economica.

2. Nel caso di lavori pubblici da affidare mediante appalto-concorso, l'aggiudicazione - in base sia alla disciplina della legge n. 584 del 1977, sia alle preesistenti norme di contabilità (r.d. n. 2440 del 1923 e r.d. n. 827 del 1924) - deve aver luogo dopo la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa da parte della Commissione giudicatrice nominata dal Provveditore alle opere pubbliche e la verifica del progetto da parte del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato; si tratta di fasi necessarie e propedeutiche all'aggiudicazione, la cui mancanza non può dare luogo all'aggiudicazione stessa.

3. La mancata conclusione della procedura di appalto-concorso impedisce di ritenere che la mancata stipula del contratto di appalto costituisca esercizio del potere di autotutela, dovendosi considerare la mancata stipula non già come un atto di annullamento, per il quale andrebbe considerata la sussistenza della attualità dell'interesse pubblico, ma una conferma di un diniego espresso di adottare un provvedimento di aggiudicazione.

4. Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della P.A., non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, ma della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c. .

5. Non sussiste la responsabilità precontrattuale della P.A. nel caso in cui quest'ultima non solo non abbia concluso il procedimento relativo ad un appalto-concorso con un provvedimento di aggiudicazione, fondando quindi un particolare affidamento tutelabile, ma l'affidamento circa la possibilità di conseguire l'attribuzione del contratto non possa dirsi sussistente nemmeno nella fase antecedente, in considerazione dei limiti e le difficoltà legate al progetto (nella specie è stato rilevato che la mancanza di affidamento era desumibile dalla mancata copertura finanziaria dell'opera fin dall'origine, risultante già dal bando di gara; dall'annullamento dell'impegno di spesa da parte della Corte dei Conti; dal parere negativo del comitato tecnico amministrativo; dall'ulteriore parere, positivo ma subordinato al finanziamento dell'opera, dato a seguito della verifica del progetto esecutivo). In tal caso infatti il comportamento amministrativo è tale da

rendere palese sin dall'inizio, sin dal bando di gara, le difficoltà di realizzazione dell'opera, per ragioni poi effettivamente concretizzatesi e attinenti alla mancata copertura finanziaria.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 17 gennaio 2014 n. 200 – in materia di diritto di accesso dei Consiglieri comunali ex art. 43, comma 2, D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) nei confronti degli atti di una società partecipata dal Comune.: è legittimo il diniego nel caso in cui l'esiguità della quota di partecipazione dell'Ente locale, la natura degli altri soci e la non riconducibilità alla nozione di servizio pubblico dell'attività sociale svolta, siano tali da far ritenere la medesima società un soggetto di diritto privato.

E' legittimo il diniego espresso da un Comune in ordine ad un'istanza ostensiva avanzata da un Consigliere comunale, tendente ad ottenere copia di alcuni atti amministrativi riguardanti l'attività svolta da una società partecipata del Comune (nella specie, si trattava, di una società per la promozione di progetti di eventi turistici, con contributi comunali), nel caso in cui, da un lato, la esiguità della quota sociale di partecipazione dell'Ente locale e la natura degli altri soci (nella specie, si trattava di associazioni di albergatori, commercianti concessionari di spiagge ed altri imprenditori turistici) siano tali da far ritenere la medesima società un soggetto di diritto privato, e dall'altro, la stessa società, sebbene si occupi di un'attività come la promozione del turismo che è fondamentale per il Comune, non possa essere definita strumentale per l'esercizio di un servizio pubblico, inteso questo nel senso classico di prestazioni essenziali fornite da una collettività indistinta di utenti

Il Consiglio di Stato ha osservato che il diritto d'accesso del Consigliere comunale, così come previsto dall'art. 43 del T.U. approvato con il D.lgs. n. 267 del 2000, può riguardare gli uffici comunali, le aziende speciali e le società di gestione di servizi pubblici in cui il Comune abbia partecipazione totalitaria oppure maggioritaria, ma non può investire attività di altri soggetti o enti, soprattutto di natura privata le cui attività sono coperte innanzitutto dal diritto alla riservatezza.

Nel caso di specie non può che essere limitato alla richiesta agli organi di direzione del Comune - Sindaco e Giunta - di esercitare i poteri riservati alle minoranze azionarie dal codice civile.

CONTABILITA' E BILANCIO

Procedura decennale di riequilibrio introdotta dal D.L. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/12

La procedura anti-default è stata accolta con favore dagli amministratori, anche se non sempre in concreto si è mostrata di vero supporto alle finanze dell'ente locale.

La procedura decennale di riequilibrio introdotta dal D.L. n. 174/2012, consente di evitare le sanzioni previste per il dissesto dal D.Lgs. n. 149/2011, incluso il fallimento politico.

L'istituto anti-default, o antidissesto, tuttavia, non si è dimostrato una procedura così agevole per i tempi ordinariamente previsti in 160 giorni, incrementabili di altri 30 per acquisizioni di ulteriori documenti, tra l'adesione e l'approvazione/diniego del piano di rientro da parte del giudice contabile.

Tali scadenze sono state peraltro allungate dal D.L. n. 35/2013, ma senza un vero miglioramento della procedura, poiché il disavanzo può solo peggiorare, dati gli interessi da sostenere sui mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre frequentemente non c'è stata uniformità tra il parere favorevole alla procedura emesso dalla Commissione ministeriale e le decisioni delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 26 del 27/01/2014

Sezione Autonomie della Corte dei Conti, deliberazione n. 2/2014: è ammissibile la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale.

Secondo la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, una società di capitali può essere trasformata in un'azienda speciale poiché quest'ultima è dotata di un patrimonio separato a garanzia di terzi e creditori.

In ogni caso, specifica la Corte, l'operazione di trasformazione deve essere corredata da un'attività di revisione economica-patrimoniale della società trasformanda, a garanzia dei terzi e dell'ente che istituisce l'azienda speciale.

Inoltre, afferma la Corte, dal 1° gennaio 2014 è possibile anche mettere in liquidazione una società di capitali e gestire ex novo un'azienda speciale a seguito dell'abrogazione dell'articolo 9, comma 6, del decreto legge 95/2012.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 33 del 3/02/2014

FISCO E TRIBUTI

Legge di Stabilità 2014: sanatoria cartelle Equitalia

La Legge di Stabilità 2014 consente ai contribuenti di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione agevolata è prevista per le somme affidate a Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Per beneficiare della sanatoria, il pagamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014.

Fonte: Equitalia S.p.a. del 27/01/2014

I Comuni hanno la necessità di approvare in tempi rapidi sia il bilancio che il regolamento e le aliquote Tasi, ma il tributo sui servizi indivisibili sembra presentare ancora diversi problemi applicativi.

Per quanto riguarda la Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, il primo problema è di tipo applicativo e riguarda gli oggetti imponibili. Nonostante, infatti, la base imponibile sia quella prevista per l'applicazione dell'Imu, per cui si potrebbe ricavare il principio generale che tutti gli oggetti per i quali è possibile determinare una base imponibile Imu sono anche soggetti a Tasi, ci sono ancora dubbi sulle aree scoperte soprattutto agricole.

Per quanto riguarda le esenzioni, invece, non tutte quelle previste dalla disciplina Imu sono automaticamente applicabili alla Tasi, a meno che non siano recepite nel regolamento comunale. Sono quindi assoggettati alla Tasi tutti gli immobili a qualsiasi uso destinati posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Asl, enti non commerciali ed enti ecclesiastici, compresi i terreni agricoli e montani.

Anche per quanto riguarda le riduzioni, quelle applicabili all'Imu non sono automaticamente applicabili alla Tasi perché il Comune può stabilire riduzioni o esenzioni per le abitazioni con un unico occupante o a uso stagionale e può tener conto di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Infine, per quanto riguarda l'applicazione della Tasi all'abitazione principale, non è prevista una detrazione base uguale per tutti, ma è il Comune a deciderne le eventuali modalità, anche se prevedere più casistiche è incompatibile con l'attuale sistema dell'invio del modulo precompilato, poiché il Comune non è in grado di agganciare le informazioni sul reddito, desumibili dall'Anagrafe tributaria, al singolo soggetto passivo Tasi.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 26 del 27/01/2014

Legge di stabilità 2014: alcune regole in materia di Tari risultano poco chiare.

“La Legge n. 147/2013 dispone alcuni contenuti contrastanti in merito al comma 649 ed al comma 661: il primo attribuisce ai Comuni la facoltà di ridurre la parte variabile della Tari in proporzione ai rifiuti assimilati che i produttori dimostrino di avviare al recupero, mentre il secondo dispone l'esonero totale dal pagamento dell'imposta; nel caso in cui prevalga la soluzione maggiormente favorevole per il contribuente, quest'ultimo potrà senza dubbio pretendere l'esonero totale.

Un altro problema riguarda l'obbligo dichiarativo.

I commi 684 e 685 della legge di stabilità 2014 (riguardanti la Iuc, ma relativi anche alla Tari) prevedono l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o della variazione; l'eccessiva lunghezza del suddetto termine rischia di mettere a rischio l'efficacia della riscossione e per di più, in molti casi, la debenza della Tari sarà nota ai Comuni oltre l'anno di imposizione producendo come conseguenza il ritardato invio dei moduli precompilati.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 26 del 27/01/2014

Una norma del d.l. sul rientro dei capitali garantisce l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa sui telefonini.

In merito alla questione relativa alla tassa di concessione governativa sui telefonini, l'articolo 5, comma 2 della bozza del d.l. sul rientro dei capitali ha previsto che le disposizioni dell'articolo 160

del Codice delle comunicazioni elettriche "si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione".

In questo modo, il Governo ha giocato d'anticipo sulla questione del rimborso della tassa sollevata dai Comuni; la controversia, infatti è nata dal pagamento della tassa di concessione sui telefonini sviluppatasi dopo le richieste di rimborso avanzate dagli enti locali, i cui esiti, però, riguardano anche tutti gli altri contribuenti con un contratto di telefonia in abbonamento.

La norma inserita dal Governo considera dovuta la tassa in oggetto, pari a 12,91 euro mensili per ogni telefonino; in questo modo, l'esecutivo ha garantito l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa evitando il rischio di rimborsi in caso di dichiarazione di illegittimità del prelievo da parte della giurisprudenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 27 del 28/01/2014

Tasi: i Comuni disporranno di un'aliquota aggiuntiva fino allo 0,8 per mille da applicare a loro scelta sulla prima o sulla seconda casa.

L'accordo, raggiunto il 28 gennaio 2014, tra Governo e Comuni ha introdotto alcuni correttivi importanti sul versante della fiscalità.

La prima richiesta avanzata dai Comuni era quella legata all'ottenimento di maggiori margini di manovra sulle aliquote della Tasi, al fine di correggerne gli effetti regressivi evitando, in tal modo, che fossero chiamati al pagamento i possessori di immobili di modesto valore sempre esclusi in precedenza da Imu ed Ici.

A seguito dell'accordo raggiunto, i Comuni potranno usufruire dell'opportunità di aumentare fino allo 0,8 per mille l'aliquota massima della Tasi sulla prima casa o la somma fra aliquota Tasi e aliquota Imu sugli altri immobili allo scopo di finanziare le detrazioni per le famiglie a basso reddito.

Va segnalato, inoltre, che con il passaggio dall'Imu alla Tasi è stato registrato un minor gettito quantificabile in circa 700 milioni di euro.

Nell'accordo raggiunto dai Comuni e dai rappresentanti del Governo, l'esecutivo si è impegnato a mettere a disposizione fin da subito una dote di 500 milioni di euro (e in un secondo momento, i restanti 200) che saranno coperti grazie allo svincolo della somma già stanziata dalla legge di stabilità per finanziare le detrazioni; la somma in questione, inoltre, è finalizzata ad evitare ulteriori tagli ed a chiudere i bilanci preventivi 2014.

Fonte: Italia Oggi n. 24 del 29/01/2014

Il Presidente dell'Anci, Piero Fassino, nel corso dell'Assemblea straordinaria dei Sindaci svoltasi a Roma, ha proposto: "Dal 2015 a noi tutti i tributi immobiliari".

"La soluzione sulla tassazione immobiliare che ci è stata proposta dal governo è a nostro parere accettabile, al fine di garantire l'invarianza di gettito per i Comuni nel 2014. Ma non si tratta di una soluzione ottimale a regime: chiediamo che già da oggi parta il confronto con il governo, affinché

dal 2015 tutta la fiscalità locale sugli immobili sia di competenza dei Comuni, e affinché si intraprenda in modo determinato la strada dell'autonomia per i Comuni". E' quanto ha affermato il Presidente dell'Anci nel corso dell'Assemblea straordinaria dei Sindaci a Roma.

In particolare, l'accordo con il Governo prevede che i Comuni disporranno di un'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille da applicarsi sulla prima o sulla seconda casa, risorse con le quali si garantirà la copertura delle detrazioni per tutte le famiglie a basso reddito che già beneficiavano di analoghe detrazioni in regime Imu.

Per quanto riguarda il minor gettito derivante dal passaggio da Imu a Tasi, il Governo ha riconosciuto che le risorse mancanti ai Comuni ammontano a 700 milioni: 500 milioni saranno prelevati dalla posta già stanziata nella Legge di Stabilità, mentre i restanti 200 milioni arriveranno con uno stanziamento che il Governo si è impegnato ad individuare a breve. Una ipotesi, al riguardo, potrebbe essere paradossalmente quella del taglio alle agevolazioni fiscali.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 29 del 30/01/2014

Convertito il decreto Imu-Bankitalia

Nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014, Suppl. Ordinario n. 9, è stata pubblicata la legge 29 gennaio 2014, n. 5 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia".

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2014

La Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al decreto Imu-Bankitalia che abolisce la seconda rata dell'Imu, aumenta al 128,5% l'acconto Ires per le banche e le assicurazioni e disciplina la rivalutazione delle quote di Bankitalia e la dismissione degli immobili pubblici.

Il D.L. n. 133/2013 c.d. "Imu-Bankitalia", tra i vari provvedimenti presi, ha abolito il versamento della seconda rata dell'Imu:

- per le abitazioni principali (tranne i fabbricati di lusso), per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi assegnati dagli Iaap e dagli enti assimilati e per la casa coniugale in caso di separazione;
- per l'unico immobile posseduto e non locato dal personale in servizio delle Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del fuoco e della carriera prefettizia;
- per i terreni agricoli, per quelli non coltivati e per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per quanto riguarda le accise, il D.L. prevede una clausola di salvaguardia alle eventuali minori entrate che si sarebbero potute registrare in relazione agli incassi previsti dalle definizioni agevolate dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi e quella riferita al maggior gettito Iva dovuta al pagamento dei debiti pregressi delle P.a.

Fonte: Italia Oggi n. 25 del 30/01/2014

Fisco locale: ai Sindaci spetta la modulazione delle aliquote e la delle detrazioni.

A seguito dell'accordo fra Anci e Governo, i Comuni potranno incrementare le aliquote massime di Tasi e Imu fino allo 0,8 per mille, distribuendolo, a loro scelta, fra prime case (che potranno pagare fino al 3,3 per mille di Tasi essendo escluse dall'Imu) o altri immobili (in questo caso, la somma dei due tributi non può superare l'11,4 per mille).

L'effetto combinato delle aliquote Tasi e delle detrazioni previste dai Comuni produce i seguenti effetti sulla prima e la seconda casa:

Nel caso si tratti di prime case, escluse dal pagamento dell'Imu, verrà applicata l'aliquota della Tasi che potrà variare da zero a 3,3 per mille con un valore base fissato dalla legge all'1 per mille.

Nel caso si tratti di seconde case bisogna considerare, invece, anche l'Imu senza le detrazioni e per questi motivi il prelievo complessivo può oscillare da un minimo del 4,76 per mille (che rappresenta l'aliquota minima dell'Imu, la quale non può essere azzerata dagli enti locali) ad un massimo dell'11,4 per mille.

La modulazione delle aliquote, pertanto, spetta ai Sindaci, che potranno differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili; i Sindaci, inoltre, avranno il compito di definire i beneficiari e la misura delle detrazioni che dovranno puntare sulle prime case tenendo conto anche della capacità contributiva delle famiglie.

Fonte: Italia Oggi n. 25 del 30/01/2014

La riscossione di Imu, Tari e Tasi non segue una modalità unica.

Le tre componenti della Iuc - l'Imu, la Tasi e la Tari - seguiranno modalità di riscossione differenziate.

La Legge n. 147/2013, al comma 703, conferma la disciplina vigente per l'Imu (art. 13. co. 12 del D.L. n. 201/2011), ai sensi della quale il versamento dell'imposta deve essere obbligatoriamente effettuato mediante F24 oppure mediante bollettino postale; per quanto riguarda la Tasi e la Tari, invece, il comma 688 della legge di stabilità prevede la possibilità di utilizzare, oltre al modello F24 e al bollettino postale, anche i sistemi elettronici di incasso e di pagamento sia interbancari che postali.

Va evidenziato, inoltre, che mentre l'Imu rimane un tributo in autoliquidazione, per quanto riguarda la Tari e la Tasi i Comuni devono provvedere all'invio di modelli di pagamento precompilati secondo quanto previsto dal comma 689 della L. n. 147/2013.

Tuttavia, non essendo la norma in questione immediatamente operativa (in attesa di uno o più decreti direttoriali del Mef), resta il dubbio se gli enti locali possano o meno derogare all'obbligo con una norma di carattere regolamentare.

In definitiva, appare evidente che il preteso carattere unitario della Iuc (imposta unica comunale) risulta essere più formale che sostanziale.

Fonte: Italia Oggi n. 26 del 31/01/2014

La Legge di Stabilità n. 147/2013 , art. 1, comma 679, relativamente alla Tasi, consente agli enti locali ampio margine discrezionale nello stabilire riduzioni senza un tetto massimo o esenzioni.

Con regolamento che disciplina la Tasi i Comuni possono concedere riduzioni o esenzioni anche legate al reddito familiare. L'ente locale ha ampio margine di manovra sull'aliquota tasi che non può superare il 2,5 per mille. La Tasi è dovuta per l'erogazione e la fruizione di servizi comunali indivisibili, non essendo legata alla produzione di servizi ed avendo una base imponibile determinata come per l'Imu. L'imposta va calcolata sul valore del fabbricato derivante dalla rendita catastale o sul valore di mercato dell'area edificabile a metro quadro. Il tributo è dovuto da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte o edificabili. In caso di possessori o detentori tutti sono tenuti all'adempimento in solido. In presenza di un contratto di locazione finanziaria la Tasi è dovuta dal locatario a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dell'accordo. La tasi va pagata anche dall'inquilino o comodatario o detentore dell'immobile. Le agevolazioni possono essere concesse per abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale, fabbricati rurali ad uso abitativo. I contribuenti non devono pagare complessivamente per Imu e Tasi più di quanto dovuto nel 2013 per l'Imu con aliquota massima del 6 per mille per le abitazioni principali di pregio e del 10,6 per mille per seconde case e altri immobili.

Fonte: Italia Oggi n. 26 del 31/01/2014

GESTIONE DEL TERRITORIO

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 29 gennaio 2014 n. 306 : E' legittima l'ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto la immediata rimozione di piante e fronde accatastate nei pressi dell'alveo di una roggia, motivata con riferimento al fatto che, in caso di pioggia, ostacolando il deflusso delle acque, possono dar luogo ad esondazioni ed allagamenti .

In materia di ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 del D. L.vo n. 267 del 2000, il TAR Lombardia ha deciso che è legittima un'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco ha ordinato ai proprietari di un terreno sul quale sono state accatastate, in prossimità dell'alveo di una roggia, piante e fronde residue a seguito del taglio di piante da parte di ignoti, la immediata rimozione delle medesime piante e fronde, che sia motivata con riferimento al fatto che, da uno apposito studio depositato in giudizio dalla P.A. è emerso che: a) il corso d'acqua abbia un carattere "torrentizio"; b) la sua portata sia suscettibile di aumentare notevolmente e in maniera repentina in caso di pioggia, dando luogo ad esondazioni ed allagamenti idonei a determinare pericolo per la pubblica incolumità; c) le piante e le ramaglie all'interno dell'alveo della roggia possono creare potenziale pericolo in presenza di ordinari eventi meteorologici, in quanto ostruiscono il regolare deflusso dell'acqua, causando eventuali allagamenti ed inondazioni, e che, a causa delle condizioni meteo previste per la settimana , vi è la concreta esigenza di intervenire con la massima urgenza alla predetta rimozione. In tal caso, l'ordinanza contingibile ed urgente deve intendersi adeguatamente

motivata, nonché legittimamente adottata in presenza dei presupposti di cui agli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000.

Emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che attribuisce poteri derogatori a Sindaci e Presidenti di provincia, relativamente alla sicurezza nelle scuole.

Il decreto (emanato in data 22 gennaio 2014 ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 8-ter, della Legge n. 98/2013 e reso disponibile dall'ANCI) reca disposizioni finalizzate a rendere più veloci le procedure e ad assegnare in tempi rapidi agli enti locali le risorse disponibili per i lavori di messa in sicurezza delle scuole, in modo da procedere quanto prima all'affidamento dei lavori e terminare gli interventi entro il 2014.

Fonte: ANCI del 03/02/2014

PERSONALE

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 31 gennaio 2014, n. 17: illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 in materia di incarichi dirigenziali.

La disciplina regionale censurata stabiliva che nel caso di assenza o impedimento del dirigente ne assumesse le funzioni il funzionario di grado più elevato con i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. A tale funzionario sarebbe stato attribuito il trattamento economico spettante al dirigente.

La Corte costituzionale in sintesi ha ritenuto che:

1) la legge regionale non si può ingerire nel tema dell'esercizio delle mansioni, in questo caso delle mansioni superiori, perché costituendo regolazione del rapporto di lavoro rientra nella materia dell'ordinamento civile, spettante in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato;

2) in ogni caso, la norma regionale cozzava contro la regolazione speciale che delle mansioni superiori dà l'articolo 52 del d.lgs 165/2001, secondo il quale è possibile attivare le mansioni superiori solo in due ipotesi:

1. la vacanza del posto in organico; in questo caso le mansioni superiori possono essere attribuite solo per 6 mesi, prorogabili a 12, purchè siano avviate le procedure concorsuali per coprire il posto in organico;
2. la necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione delle ferie per la durata dell'assenza.

Nel caso di specie, la formulazione della legge regionale abruzzese aveva previsto l'esercizio delle mansioni superiori non solo per le ipotesi di vacanza o assenza prolungata col diritto alla conservazione del posto dei dirigenti, ma anche solo per la mera "sostituzione" temporanea.

La sentenza della Consulta, allo scopo di evidenziare i rilevanti vizi della legge censurata si è ulteriormente dilungata nell'approfondire la fattispecie dell'istituto delle mansioni superiori, fornendo fondamentali chiavi interpretative dell'istituto, chiarendo in particolare che si attribuiscono le mansioni superiori, con assegnazione anche del superiore trattamento economico, non solo in presenza degli elementi oggettivi visti prima, ma necessariamente anche quando dette mansioni superiori siano assegnate "in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale".

La Corte ribadisce altresì, oltre ai casi previsti dalla legge statale, che il caso di assegnazione di mansioni superiori dirigenziali al funzionario "è reso certamente illegittimo, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla diversità delle "carriere" e dalla considerazione delle specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico (in tal senso, Cass., Sezione lavoro, sentenze n. 8529 del 2006, n. 10027 del 2007 e n. 16469 del 2007)".

Pertanto risulta impossibile costruire qualsiasi "bypass" tra la carriera dell'area delle qualifiche e quella dirigenziale. La dirigenza non è solo una "qualifica", ma nell'assetto ormai assestato da due decenni, è un vero e proprio "organo pubblico", dotato di potestà specifiche e responsabilità rilevanti. In conseguenza di ciò si richiede una particolare selezione e non si ammette alcuna forma di possibile "passaggio diretto" da una carriera all'altra.

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2014, n. 478 in materia di incarichi dirigenziali

In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione, si applica il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nel testo modificato dal D.L. n. 155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque, e non già il D.Lgs. n. 257 del 2000, art. 110, comma 3, (T.U. Enti locali), che stabilisce che incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

La disciplina statale integra quella degli enti locali.

La prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato.

La seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato.

La rotazione dei dirigenti e dei dipendenti è uno dei temi più delicati che i Piani Triennali Anticorruzione, il cui termine ordinatorio di adozione è scaduto il 31.01.14, devono affrontare

Molte amministrazioni hanno deciso di risolvere la questione della rotazione del personale in modo piuttosto sommario e sbrigativo, inserendo nei piani e nei regolamenti la misura della rotazione come ordinario strumento di gestione del lavoro, soprattutto per gli incarichi dirigenziali e di vertice.

Tale approccio però non è corretto ed è la diretta conseguenza di un inadempimento del Dipartimento della Funzione pubblica che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. f) della L. n. 190/2012, avrebbe dovuto definire i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

L'assenza di tali criteri generali ha quindi spinto le amministrazioni ad andare un po' in tutte le direzioni, intendendo erroneamente la rotazione come strumento normale della gestione del rapporto di lavoro, quando in realtà è una misura straordinaria e di limitata portata. Il già citato art. 1, comma 4, lett. f) della L. n. 190/2012, come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC (ex Civit, delibera n. 72/2013), prevede che la rotazione dei dirigenti sia limitata ai soli settori particolarmente esposti alla corruzione, dunque non a tutti. La previsione regolamentare di tale rotazione da parte degli Enti non risulta quindi né corretta né tantomeno legittima.

Nel caso dei piccoli Enti, è possibile derogare alla rotazione per ragioni organizzative, purchè si dia esplicita spiegazione di tale decisione nei piani e laddove emergano circostanze straordinarie che ne impongano l'utilizzo, come nel caso di violazione delle regole anticorruzione verificata a seguito di procedimento disciplinare o pronunce giudiziarie, o in caso di conflitto d'interessi.

Fonte: Italia Oggi n. 26 del 31/01/2014

INPS, messaggio n. 1630/2014: a partire dal mese di luglio, i pensionati pubblici riceveranno la quattordicesima mensilità.

I pensionati beneficiari di questa prestazione aggiuntiva (la cosiddetta quattordicesima mensilità) sono coloro che hanno compiuto, o che compiranno nel 2014, 64 anni di età e che hanno un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps che, per il 2014, è pari a 9776,91 euro.

I pensionati che hanno ricevuto la quattordicesima anche nel 2013 e quelli che compiranno i 64 anni entro il 30 giugno 2014 dovranno comunicare, entro il 9 maggio prossimo, i redditi individuali presunti relativi a quest'anno, diversi da pensione, al fine di percepire nel mese di luglio l'importo aggiuntivo (che sarà corrisposto in funzione dell'anzianità contributiva posseduta).

I pensionati che matureranno il requisito anagrafico dopo il 30 giugno 2014, invece, dovranno presentare l'autodichiarazione in questione dopo il raggiungimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ricevere l'importo maturato con la mensilità di dicembre.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 29 del 30/01/2014

TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II - sentenza 30 gennaio 2014 n. 153 : Illegittimità del provvedimento di diniego di assunzione di non vedente motivato con riferimento al divieto di assunzione introdotto dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95 del 2012.

E' illegittimo il provvedimento con il quale una P.A. ha respinto un'istanza avanzata da un soggetto non vedente - già avviato al lavoro con chiamata numerica - tendente ad ottenere l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della medesima P.A., che sia motivato con riferimento al divieto di nuove assunzioni introdotto dall'art. 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. n. 135 del 2012.

Infatti, il divieto di assunzioni previsto dalla richiamata norma deve ritenersi inapplicabile alle assunzioni obbligatorie, soggette al principio generale di cui all'art. 3, comma 2, della L. 113 del 1985, a mente del quale, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un soggetto privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della stessa legge; tale norma, ponendo una espressa previsione derogatoria, deve essere qualificata come disciplina speciale, la cui applicazione va salvaguardata a fronte del generale divieto di nuove assunzioni .

Non ci sono ancora numeri certi sulle stabilizzazioni di Lsu e Lpu, autorizzate dal D.L. 101/2013 e dalla legge di Stabilità 2014.

Su di esse, infatti, pesano una serie di fattori quali i tetti imposti alle nuove assunzioni e la limitazione della quantità massima di stabilizzazioni fissata nel 50% della spesa per le nuove assunzioni, oltre alla quantità di incentivi che saranno messi a disposizione dei singoli enti ed alla scelta che il Governo dovrà fare nel considerare o meno queste risorse trasferite ai Comuni in detrazione dal tetto alla spesa del personale.

Ad esempio, gli enti locali hanno l'obbligo, per tutto il 2016, di assumere i dipendenti di categoria A e B solo attingendo alle graduatorie che le Regioni devono predisporre di Lsu e Lpu. La graduatoria combinerà tre fattori: anzianità come Lsu o Lpu, anzianità anagrafica e carico di famiglia. Queste assunzioni sfuggono ai vincoli di spesa per l'approvvigionamento di personale, ma non ai vincoli del rispetto del Patto e del tetto di spesa del personale.

Ancora, gli enti locali possono assumere Lsu o Lpu anche in part-time, ma devono coprire posti vacanti in dotazione organica, mentre non sono tenuti a rispettare la soglia massima del 30% nell'ambito delle categorie A e B.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 33 del 03/02/2014

POLIZIA LOCALE

Novità nel processo di digitalizzazione della Motorizzazione civile: procedura per il rinnovo della patente (patente Card), controlli dal 15 febbraio per 3,8 milioni di auto prive di assicurazione, grazie alla piattaforma web collegata a Ztl, tutor e pattuglie su strada

“Un tassello importante della rivoluzione digitale della Motorizzazione riguarda la nuova patente digitale che si distingue per la velocità e l'efficacia delle nuove procedure.

Dal 1° gennaio ad oggi sono state infatti consegnate 133.402 patenti, di cui 25.518 rinnovi con il nuovo sistema che, a breve, sostituirà completamente la vecchia procedura con la trasmissione digitale dei dati e l'arrivo a casa della patente al massimo entro 7 giorni.

Ancora, l'archivio informatico della Motorizzazione, grazie al web service e all'incrocio di una mole impressionante di dati (tutti i veicoli con le polizze stipulate con tutte le compagnie assicurative), dal 15 febbraio prossimo fornirà in tempo reale al Ministero dell'Interno e alle forze dell'ordine, anche polizia locale, i dati di tutte le auto senza copertura assicurativa che poi potranno essere controllate attraverso i varchi Ztl, tutor e pattuglie su strada.”

Il Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti afferma: "Semplifichiamo la vita agli italiani, garantiamo efficienza e riportiamo regole e lotta severa alle frodi assicurative grazie alla digitalizzazione dei processi. Con le nuove procedure risparmiamo 11 milioni l'anno".

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/01/2014

SERVIZI PUBBLICI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione n. 20 del 17 gennaio scorso, ha chiarito la portata applicativa dell'art. 3bis D.L. 138/2011. Sugli affidamenti rinvio generale

“L'art. 3bis del D.L. 138/2011 stabilisce che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica devono essere gestiti ed affidati per ambiti territoriali omogenei (Ato), istituiti dalle Regioni e di dimensione almeno provinciale e che, decorso inutilmente il termine (fissato originariamente al 30 giugno 2012) il Consiglio dei Ministri può esercitare i poteri sostitutivi per riorganizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

Ma la Corte rileva come molte Regioni non abbiano provveduto a ridefinire gli Ato, nè ad individuare gli enti di Governo, nè il Consiglio dei Ministri sia intervenuto ad esercitare i poteri sostitutivi di cui sopra.

Recentemente, il decreto legge 150/2013 ha prorogato il termine per l'istituzione degli ambiti territoriali omogenei al 30 giugno prossimo, prevedendo che, in caso di mancata istituzione entro i termini, scatta il potere sostitutivo, affidato ai Prefetti e non più al Governo.

Tale situazione ha tuttavia generato problemi nell'applicazione dell'articolo 34, comma 21, della legge 221/2012, che imponeva all'ente affidante l'elaborazione di una relazione illustrativa in ordine alla conformità dell'affidamento ai requisiti comunitari, pena la scadenza delle gestioni esistenti alla data del 31 dicembre 2013.

Secondo la Corte dei Conti Lombardia, "il combinato disposto delle norme citate, nelle more dell'istituzione degli ATO, lascia permanere in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale". Tuttavia, prosegue la Corte "l'affidamento in concreto di detto servizio (anche nell'ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari". Questo aspetto è stato peraltro recepito

nell'articolo 13 del DL 150/2013 sulla base dell'emendamento recentemente approvato in Senato al disegno di legge di conversione, che individua gli enti responsabili dell'affidamento, oltre agli enti di governo degli ambiti, tra i soggetti destinatari della proroga delle gestioni esistenti al 31 dicembre 2014.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 33 del 03/02/2014